



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 21.7.2016

N. 2330/2016

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to SBARRA ALBERTO, elettivamente domiciliato in Corso di Porta Vittoria 17, Milano;

RICORRENTE

contro

con l'Avv.to CAMA ROCCO MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20123 MILANO;

RESISTENTE

e contro

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.3.2016, () ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820150019320085000





notificato in data 23.1.16 ed emesso a titolo di contributi omessi alla gestione commercianti, dell'importo di € 12.460,13.

Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso.

invece rimasta contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

È pacifico e non contestato in causa che è socio accomandatario della Sas dal 18/2/2005, società che, in forza di contratto stipulato con , aveva un contratto di agenzia per la promozione e conclusione di contratti di abbonamento.

, in quanto anche amministratore della società, era ed è iscritto alla gestione commercianti.

Del pari è pacifico e non contestato in causa che sia altresì amministratore unico della Srl, società della quale è anche socio di minoranza e che, a suo dire, lo vedrebbe solo formalmente amministratore senza ivi svolgere alcuna attività della quale si occuperebbero i dipendenti che, per conto di

Sas, gestirebbero un call center al fine di contattare potenziali clienti e proporre la conclusione di contratti telefonici per conto di tale ultima società.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Come evidenziato dall'istituto previdenziale, la posizione di rispetto alla Srl non viene valorizzata con riferimento alla nota tematica della attività prevalente o meno da questi svolta in seno a tale società.

Difatti, la parte convenuta ha richiamato le previsioni della legge 233 del 2/8/1990 a mente della quale la contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali è commisurata al reddito d'impresa e, con decorrenza dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono; l'istituto previdenziale ha ritenuto che l'interpretazione in questa sede offerta sarebbe stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001.





Ebbene, ritiene il giudicante che la tesi difensiva della parte convenuta non possa essere condivisa, richiamandosi in questa sede le motivazioni rese in analogo precedente dalla Corte di Appello de L'Aquila nella sentenza n. 774 del 25.6.2016 che qui di seguito si riportano, condividendosene integralmente l'iter motivazionale.

[...] Circa il merito del gravame, appare opportuno evidenziare, in punto di fatto, che la controversia nasce dalla circostanza che Bu. Le., oltre all'attività commerciale che aveva dato luogo all'iscrizione nella Gestione Commercianti, vantava partecipazioni in alcune società a responsabilità limitata (senza prestarvi attività lavorativa), percependo utili in relazione ai quali non era stata iscritta alcuna posizione previdenziale.

Da tale situazione è derivata la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle predelle società, di cui di fatto era socio di capitali, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa all'interno delle predelle società, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.

In punto di diritto, lo norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Secondo l'Inps, l'impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si porrebbe in radicale contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di Significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma I, D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe oggettivamente a comprendere la valenza e la portata del vocabolo "totalità" utilizzato nella norma.

Secondo l'interpretazione operata dall'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

L'assunto dell'Inps non può essere condiviso.

È noto che, ai sensi dell'an. 6 D.P.R. n. 917 del 1986, "i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi" (comma I), con la precisazione che "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi" (comma 3).





Ciò premesso, ritiene il Collegio che, pur se l'art. 3-bis d.1. 384/1992 fa riferimento alla "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef", occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo.

Ne deriva che il concetto di "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef" deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.

Ciò significa che - allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti - la norma di cui all'art. 3 bis d.1. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992. n. 438, nella sua chiara formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate".

Del resto, la norma (comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr. Circolare INPS n°102 del 12.06.2003, laddove parla espressamente di soci lavoratori di srl).

In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni di cui alla sentenza n. 354 in data 7 novembre 2001, con la quale lo Corte Costituzionale ha affermato lo legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.

la Corte Costituzionale, con la sentenza 11. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione Inps i redditi di impresa, e il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.

In tale ambito, la Corte Costituzionale ha chiarito che "secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia





pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante". Prosegue la Corte affermando che "ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione".

Sulla scorta di tali principi guida, appare dunque evidente come, in linea con quanto statuito dal primo giudice, non possa condividersi la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione di Bu. Li. a società di capitali (come le S.r.l.), senza che a tale partecipazione

(come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società [...].

Ebbene, nel caso di specie, premesso che parte convenuta non ha offerto elemento alcuno che, in fatto, possa giustificare la riconducibilità della mera partecipazione di [redacted] nella [redacted] Srl, e dovendosi ribadire che va escluso che quanto percepito come reddito di impresa dal ricorrente in tale ultima società possa contribuire a determinare l'imponibile contributivo complessivo anche per l'attività svolta pacificamente quale iscritto alla gestione commercianti, ne deriva per l'effetto la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto.

Né valga la tesi difensiva della parte convenuta secondo cui l'interpretazione in commento, di fatto, comporterebbe una implicita abrogazione della previsione del citato articolo 3 bis DL 384, proprio perché, seppure nei termini sopra indicati, ovvero avendo riguardo ai redditi rispetto ai quali il soggetto-contribuente è da intendersi iscritto alla gestione commercianti, il coacervo dell'imponibile contributivo viene esteso, per la citata immedesimazione del socio all'interno di una società di persone anche al reddito da partecipazione.





L'assoluta particolarità della questione e la sussistenza di precedenti anche di merito difformi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 36820150019320085000, nulla dovendo il ricorrente per tali titoli;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 21.7.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

